



COMUNE DI
LASTEBASSE



COMUNE DI
PEDEMONTE



COMUNE DI
VALDASTICO

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN CONVENZIONE

approvata con deliberazioni del Consiglio comunale di Lastebasse n. 5 del 20.02.2012,
del Consiglio comunale di Pedemonte n. 1 del 20.02.2012 e del Consiglio comunale di Valdastico n. 2 del 20.02.2012

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE**

*Adottato con D.G.C. del Comune di Lastebasse n. 21 del 11.03.2015
Approvato con D.C.C. del Comune di Lastebasse n. 7 del 23.04.2015*

*Adottato con D.G.C. del Comune di Pedemonte n. 27 del 26.03.2015
Approvato con D.C.C. del Comune di Pedemonte n. 5 del 16.04.2015*

*Adottato con D.G.C. del Comune di Valdastico n. 24 del 27.03.2015
Approvato con D.C.C. del Comune di Valdastico n. 5 del 16.04.2015*

INDICE:

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

ART. 2 - Definizioni

ART. 3 - Settori di intervento

CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 4 - Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni

ART. 5 - Liquidazione contributi e sovvenzioni

CAPO III - SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

ART. 6 - Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari

ART. 7 - Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari

CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI

ART. 8 - Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali

ART. 9 - Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale

ART. 10 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata

CAPO V - SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

ART. 11 - Fondo di sostegno agli inquilini

CAPO VI - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 12 - Individuazione delle prestazioni agevolate

ART. 13 - Modalità di accesso alle prestazioni agevolate

ART. 14 - Nuove disposizioni concernenti il calcolo dell'ISEE

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - Rinvio dinamico

ART. 16 - Individuazione delle unità organizzative

ART. 17 - Entrata in vigore e pubblicità



COMUNE DI
LASTEBASSE



COMUNE DI
PEDEMONTE



COMUNE DI
VALDASTICO

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN CONVENZIONE

approvata con deliberazioni del Consiglio comunale di Lastevasse n. 5 del 20.02.2012,
del Consiglio comunale di Pedemonte n. 1 del 20.02.2012 e del Consiglio comunale di Valdastico n. 2 del 20.02.2012

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 della legge 12/08/1990 n. 241 e ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di contributi e sovvenzioni, a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, ecc. non aventi personalità giuridica;
- b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel comune;
- c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, ecc. non aventi personalità giuridica;
- d) l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

ART. 2 – Definizioni

- 1) Per “*concessione di contributi*” si intende il concorso del Comune alla realizzazione di particolari iniziative, progetti, opere, manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, di promozione sportiva e turistica, mediante la corresponsione di somme a fondo perduto (a titolo di esempio: contributi alle associazioni locali, di volontariato e non, in ragione della loro attività ordinaria o per l'organizzazione di una manifestazione o per eventi particolari) ovvero di beni materiali e servizi.
- 2) Per “*concessione di sovvenzioni*” si intende l'aiuto del Comune a soggetti che compiano attività finalizzate a scopi sociali, di ricerca, di studio, ecc., mediante il finanziamento totale o parziale di queste ultime, a fondo perduto o con interesse agevolato (a titolo di esempio rientrano borse di studio, in tali attività la lotta alla tossicodipendenza, l'analisi dei bisogni delle persone anziane e portatrici di handicap, le attività di studio e ricerca e per la diagnosi e cura di malattie), svolte a favore della popolazione comunale.
- 3) Per “*concessione di sussidi ed ausili finanziari*” si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come contemplato dall'art.38 della Costituzione. In particolare si intende:
 - o per “*sussidio*” un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - o per “*ausilio finanziario*” un intervento “una tantum” atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie.

I sussidi e gli ausili sono erogati previa proposta dell'Assistente Sociale.

- 4) Per “*attribuzione di vantaggi economici*” si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo e a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessione di denaro, nonché la distribuzione gratuita dei beni e materiali promozionali indicati al comma 3 dell'art. 8.
- 5) Per “*prestazioni sociali agevolate*” si intendono prestazioni (ad esempio concessione di un bene, servizi trasporto e mensa, centri estivi ecc.) o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune, nell'ambito delle concessioni di cui al precedente comma 3, e delle altre attribuzioni di cui al precedente punto 4.

ART. 3 - Settori di intervento

- 1) Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:

a) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE:

Dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri ecc.
Iniziative a sostegno delle associazioni di volontariato.

- b) ASSISTENZA SCOLASTICA:
Interventi nell'area scolastica.
Interventi per attività sportive in corsi parascolastici, centri estivi per bambini e ragazzi.
 - c) ATTIVITA' SPORTIVE:
Settore per la promozione la diffusione e la pratica delle discipline sportive.
 - d) ATTIVITA' CULTURALI – CELEBRAZIONI:
Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, del tempo libero, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione dei monumenti, feste civili e religiose nazionali e locali.
 - e) PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO:
Settori: Pro-Loco, Pubbliche relazioni e gemellaggi, Fiere e Mercati.
 - f) TUTELA AMBIENTE:
Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto.
Attività di difesa dell'ambiente.
 - g) PROTEZIONE CIVILE:
Attività promozionali, di sensibilizzazione della popolazione, di prevenzione ad attività inerenti il settore in oggetto.
 - h) AGRICOLTURA:
Manutenzione e realizzazione di infrastrutture a servizio dell'agricoltura.
 - i) INFRASTRUTTURE:
Opere di pubblico interesse.
 - j) ATTIVITA' ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI:
Da individuare di volta in volta in relazione ai singoli interventi.
- 2) Nei settori di sua competenza, il Comune può intervenire direttamente applicando il presente Regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (ad es.: Unione Montana, convenzioni con altri Comuni, ecc.).

CAPO II SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 4 - Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni

- 1) La richiesta per le concessioni di contributi e sovvenzioni, dovrà essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno che precede quello cui la medesima si riferisce e dovrà indicare:
 - a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi la rappresentanza del soggetto richiedente, ad eccezione dei casi in cui questi dati siano già in possesso dell'Ente;
 - b) la descrizione dell'iniziativa o del programma di iniziative per le quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
 - c) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma di iniziative ripartito nelle voci di entrata e spesa, con l'indicazione degli eventuali contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
 - d) l'attestazione che l'intervento da sostenere persegue fini di pubblico interesse, con l'indicazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
 - e) una sintesi delle attività realizzate nell'anno precedente.
- 2) La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenuta.
Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art.1 della Legge n. 241/1990 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.
- 3) Le richieste di cui al comma 1 potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività sopra descritti e siano rispettate la norme contenute nel presente Regolamento:
 - o con deliberazione della Giunta Comunale, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;



COMUNE DI
LASTEBASSE



COMUNE DI
PEDEMONTE



COMUNE DI
VALDASTICO

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN CONVENZIONE

approvata con deliberazioni del Consiglio comunale di Lastebasse n. 5 del 20.02.2012,
del Consiglio comunale di Pedemonte n. 1 del 20.02.2012 e del Consiglio comunale di Valdastico n. 2 del 20.02.2012

- con deliberazione del Consiglio Comunale, quando siano oggetto di convenzione, costituenti impegno anche per gli esercizi futuri.
- 4) Saranno favorite le iniziative eventualmente o precedentemente concordate con l'Ente.
- 5) I contributi e le sovvenzioni potranno essere concessi mediante finanziamento totale o parziale, così come previsto dall'art. 2 commi 1 e 2.
- 6) Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati all'art. 1 operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi, ecc. che, pur non avendo sede nel territorio Comunale, svolgono la loro attività anche nell'interesse della popolazione residente.
- 7) La Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere sovvenzioni e contributi a propria discrezionalità e/o indipendentemente dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento, nei settori di attività di cui al precedente art. 3, per comprovate e motivate esigenze.
- 8) Per contributi di modesta entità fino a € 500,00 (importo aggiornabile dalla Giunta Comunale con propria deliberazione) non è richiesta la completa indicazione dei dati di cui al comma 1, bastando una domanda in cui sono indicate le finalità e l'entità del contributo.
- 9) Al fine di realizzare singole iniziative nei settori di attività di cui all'art. 3 del Regolamento, è consentita la presentazione di domande di contributo anche durante l'anno.

ART. 5 – Liquidazione dei contributi e sovvenzioni

- 1) La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Servizio affidatario del budget, previa presentazione di idonea rendicontazione e/o documentazione fiscale comprovante la realizzazione del programma o dell'iniziativa presentati ed il rispetto delle condizioni eventualmente poste dalla deliberazione di concessione, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica od Associazione, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.
- 2) La liquidazione avverrà in unica soluzione, salvo che l'Amministrazione Comunale abbia deliberato, sulle somme concesse, la possibilità di acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.
- 3) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.
- 4) La rendicontazione di cui al presente articolo non è richiesta per i contributi di modesta entità di cui all'art. 4 comma 8.

CAPO III SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

ART. 6 - Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari

- 1) La concessione di sussidi ed ausili finanziari, di cui all'art.1, lettera b), può avvenire soltanto a favore di persone residenti nel Comune.
- 2) La concessione di cui al comma 1 è disposta, nei limiti delle relative somme stanziare in bilancio, dal Responsabile dell'ufficio a cui è affidato il servizio, previa richiesta dell'Assistente Sociale competente per territorio.

ART. 7 - Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari

- 1) La liquidazione degli ausili e sussidi finanziari avverrà normalmente in unica soluzione, alle condizioni eventualmente poste dalla determinazione di concessione;

- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa inerente alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

CAPO IV VANTAGGI ECONOMICI

ART. 8 - Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali

- 1) L'attribuzione di vantaggi economici consiste:
- a) Nell'uso di un bene comunale, salvo restando l'obbligo di copertura delle spese sostenute dall'Ente, mediante:
 - o la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
 - o la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - o la concessione di automezzi comunali o altre attrezzature;
 - b) nella fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata per:
 - o trasporto scolastico;
 - o refezione scolastica;
 - o attività sportive, culturali, sociali, ecc.;
 - o centri estivi.
- 2) Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti e le convenzioni per l'uso dei beni comunali, resta salva la facoltà dell'Ente di concedere l'uso di locali comunali a favore delle Associazioni senza rimborso delle spese di cui alla lettera a).
- 3) Al fine di promuovere l'immagine del Comune la Giunta Comunale, può deliberare l'acquisto di volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato o altro materiale promozionale, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, ad associazioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche nonché ad altri soggetti, che ne facciano richiesta motivata.

ART. 9 - Procedure per ottenere l'uso di un bene comunale

- 1) Per beneficiare dell'uso di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
- a) dei motivi della richiesta;
 - b) della destinazione che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc.: gli scopi istituzionali.
- 2) La concessione del bene sarà disposta con generalmente con atto del Responsabile del Servizio competente o con deliberazione della Giunta Comunale per casi specifici e per utilizzi continuativi del bene, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà eventualmente risultare da regolare contratto o scrittura privata approvati dal Responsabile del servizio competente.
- 3) Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto né il rimborso delle spese.
- 4) Qualora la prestazione richiesta con la domanda di cui al comma 1 rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenute nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

ART. 10 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata

- 1) Per beneficiare di un servizio comunale senza pagarne il corrispettivo, oppure con tariffa ridotta o con rimborso del solo costo, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:
- a) del servizio richiesto e del suo fruitore;
 - b) dei motivi della richiesta, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio;
 - c) dei dati anagrafici del presentatore dell'istanza, qualora quest'ultimo non corrisponda con il fruitore diretto del servizio;
 - d) dei dati richiesti al Capo VI, ricorrendo il caso di cui al comma 2 del presente articolo;
- 2) Qualora la domanda di fruizione del servizio rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenute nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.



COMUNE DI
LASTEBASSE



COMUNE DI
PEDEMONTE



COMUNE DI
VALDASTICO

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN CONVENZIONE

approvata con deliberazioni del Consiglio comunale di Lastevasse n. 5 del 20.02.2012,
del Consiglio comunale di Pedemonte n. 1 del 20.02.2012 e del Consiglio comunale di Valdastico n. 2 del 20.02.2012

CAPO V

SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

ART. 11 - Fondo di sostegno agli inquilini

- 1) La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, sarà disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art. 1, del D.M. 7 giugno 1999;
- 2) Il bando di cui al comma 1 precedente, sarà approvato con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO VI

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 12 – Individuazione delle prestazioni sociali agevolate

La Giunta Comunale individua di volta in volta con proprio provvedimento quali prestazioni sociali sono oggetto di agevolazione, stanti le necessità evidenziate nel territorio e le risorse disponibili nel bilancio comunale.

Tali provvedimenti individueranno anche i valori massimi della situazione economica (ISEE) richiesti per avere accesso alla prestazione ed eventuali altri coefficienti, parametri correttivi, punteggi, soglie, da affiancare al dato ISEE per l'erogazione e la quantificazione della prestazione agevolata.

ART. 13 - Modalità di accesso alle prestazioni agevolate

- 1) L'accesso alle prestazioni sociali agevolate, così come definite nel presente Regolamento all'art. 2 comma 5, quali individuate dall'art. 1 comma 1 lettera e) e g) del D.P.C.M. 159/2013, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata di volta in volta con atto della Giunta Comunale, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.P.C.M. 159/2013.
- 2) Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dall'eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.
- 3) Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta a norma del D.P.C.M. 159/2013.
- 4) Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

ART. 14 – Nuove disposizioni concernenti il calcolo dell'ISEE (fonte Circolare INPS 17/01/2014)

Premessa: riferimenti normativi

L'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i seguenti principi:

- a) l'adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
- b) il miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- c) una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- d) una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;

- e) l'eventuale ridefinizione dell'insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni;
- f) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in attuazione del suddetto articolo 5 ha profondamente riformato la disciplina previgente (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221) che è stata abrogata a far data dal 1 gennaio 2015.

Pluralità di indicatori: ISEE ordinario e ISEE in situazioni specifiche

Rispetto alla disciplina previgente, non vengono modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra l'ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza.

Non viene modificata neanche la nozione dell'ISE, che è il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

L'ISEE continua ad essere lo strumento di valutazione per l'accesso alle "prestazioni sociali agevolate" che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

L'ISEE viene riconosciuto espressamente "livello essenziale delle prestazioni" ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Ciò comporta che, come già previsto dalla disciplina previgente gli enti erogatori possono introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Tuttavia, viene posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni.

Vengono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell'indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:

- o **ISEE standard o ordinario:** tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- o **ISEE Università:** per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un'adeguata capacità di reddito, vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni;
- o **ISEE Sociosanitario:** per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona;
- o **ISEE Sociosanitario - Residenze:** tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

In sede di calcolo dell'ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale).

Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.



COMUNE DI
LASTEBASSE



COMUNE DI
PEDEMONTE



COMUNE DI
VALDASTICO

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN CONVENZIONE

approvata con deliberazioni del Consiglio comunale di Lastevasse n. 5 del 20.02.2012,
del Consiglio comunale di Pedemonte n. 1 del 20.02.2012 e del Consiglio comunale di Valdastico n. 2 del 20.02.2012

- **ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi:** per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
- **ISEE Corrente:** consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell'attività lavorativa).

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - Rinvio dinamico

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 16 - Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, coincidono con il Responsabile cui è affidato il Servizio di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

ART. 17 - Entrata in vigore e pubblicità

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione.
- 2) In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine del 31 dicembre non dovrà essere rispettato per la presentazione dei contributi per l'anno 2015.
- 3) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i precedenti.
- 4) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.